
REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE, CECA, EURATOM) N. 1794/2001 DEL CONSIGLIO del 10 settembre 2001

che stabilisce i coefficienti correttori applicabili con effetto dal 1° gennaio 2001 alle retribuzioni dei funzionari delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 ⁽¹⁾ e modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2804/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, primo comma, dell'allegato X,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre tener conto dell'evoluzione del costo della vita nei paesi non appartenenti alla Comunità e stabilire, di conseguenza, con efficacia dal 1° gennaio 2001, i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni versate nella moneta del paese in cui prestano servizio ai funzionari in servizio nei paesi terzi.
- (2) Ai termini dell'allegato X dello statuto, il Consiglio stabilisce semestralmente i coefficienti correttori ed esso dovrà di conseguenza stabilire i nuovi coefficienti correttori per i prossimi semestri.
- (3) I coefficienti correttori riguardanti il periodo con decorrenza dal 1° gennaio 2001, i cui pagamenti sono stati effettuati sulla base di un regolamento precedente, potrebbero comportare adeguamenti retroattivi (positivi o negativi) delle retribuzioni.
- (4) Occorre prevedere il versamento di arretrati nel caso di un aumento dovuto a tali coefficienti correttori.
- (5) Occorre prevedere il recupero delle somme pagate in eccesso nel caso di una diminuzione dovuta a tali coefficienti correttori per il periodo compreso fra il 1° gennaio 2001 e la data della decisione del Consiglio che stabilisce i coefficienti correttori con effetto al 1° gennaio 2001.

- (6) Tuttavia, per ragioni di simmetria rispetto ai coefficienti correttori applicabili all'interno della Comunità alle retribuzioni ed alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee, occorre precisare che l'eventuale recupero potrà interessare solo il periodo massimo di sei mesi precedente la decisione di fissazione e che i suoi effetti potranno essere ripartiti sul periodo massimo di dodici mesi a decorrere dalla data di tale decisione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Con effetto dal 1° gennaio 2001, i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni versate nella moneta del paese in cui il funzionario presta servizio sono stabiliti come indicato in allegato.

I tassi di cambio utilizzati per il calcolo di tali retribuzioni sono quelli utilizzati per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per il mese che precede la data di cui al primo comma.

Articolo 2

A norma dell'articolo 13, primo comma dell'allegato X dello statuto, il Consiglio fissa, semestralmente i coefficienti correttori. Esso fissa di conseguenza i nuovi coefficienti correttori con effetto al 1° luglio 2001.

Le istituzioni procederanno ai pagamenti retroattivi nel caso di un aumento delle retribuzioni dovuto ai coefficienti correttori.

Per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2001 e la data della decisione del Consiglio che stabilisce i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2001, le istituzioni provvederanno ad apportare gli adeguamenti retroattivi negativi delle retribuzioni nel caso di una diminuzione dovuta a detti coefficienti correttori.

⁽¹⁾ GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 326 del 22.12.2000, pag. 7.